



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
SUOR ORSOLA  
BENINCASA

**REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEEO  
AI SENSI DEL D.M. 270/04**

## Indice

Art. 1 - Definizioni .....	4
Art. 2 - Autonomia Didattica .....	5
Art. 3 - Titoli, Corsi di studio e Corsi di Alta Formazione.....	5
Art. 4 - Rilascio titoli congiunti , doppi e multipli.....	6
Art. 5 – Certificato che riporta il curriculum (Diploma Supplement) .....	6
Art. 6 - Ordinamenti dei corsi di studio.....	7
Art. 7 - Regolamento Didattico di Facoltà .....	7
Art. 8 - Funzioni ed Organi della Facoltà .....	7
Art. 9 - Commissione didattica di Facoltà .....	8
Art. 10 - Regolamenti didattici dei corsi di studio.....	8
Art. 11 – Master Universitari .....	9
Art. 12 - Competenze dei Consigli di Corso di Studio.....	9
Art. 13 - Crediti formativi universitari.....	9
Art. 14 - Iscrizione al corso di laurea e scelta del percorso .....	10
Art. 15 – Acquisizione e riconoscimento dei crediti .....	10
Art. 16 - Ammissione ai Corsi di studio .....	11
Art. 17 - Attività formative a scelta dello studente e Piani di studio individuali.....	13
Art. 18 - Propedeuticità.....	13
Art. 19 - Orientamento e tutorato .....	13
Art. 20 - Periodi di studio effettuati all'estero.....	14
Art. 21 - Programmazione didattica.....	15
Art. 22 - Modalità di svolgimento e di frequenza delle attività formative .....	16
Art. 23 - Verifiche del profitto.....	16
Art. 24 - Commissioni d'esame.....	17
Art. 25 - Compiti e doveri didattici. ....	18
Art. 26 - Modalità di attribuzione dei compiti didattici .....	18
Art. 27 - Registri didattici .....	18
Art. 28 - Verifica della didattica.....	19
Art. 29 - Prova finale .....	19
Art. 30 - Commissioni per la prova finale .....	20
Art. 31 - Iscrizione a singole attività formative.....	20
Art. 32 - Pubblicità dei procedimenti e delle decisioni .....	20
Art. 33 - Opzione per gli ordinamenti vigenti e regime transitorio .....	21

Art. 34 - Tutela dei diritti degli studenti.....	21
Art. 35 - Strutture didattiche .....	21

## **Art. 1 - Definizioni**

Ai sensi del presente regolamento si intende:

- a. Per Statuto, lo Statuto dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa approvato con R.D. 8.12.1927, n. 2305 e successive integrazioni e modificazioni;
- b. per Regolamento quadro, il regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, di cui al D.M. del 22/10/2004 n. 270;
- c. per Decreto o Decreti Ministeriali, uno o più decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni;
- d. per Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio, i regolamenti di cui all'art.12 del Regolamento quadro;
- e. per corsi di studio, i corsi idonei a conseguire una laurea, una laurea magistrale, un diploma di specializzazione, come individuati nell'art. 3 del Regolamento quadro;
- f. per titoli di studio, la laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione, come individuati nell'art. 3 del Regolamento quadro;
- g. per classi, le classi di appartenenza dei corsi di studio, comunque denominati, individuate nei Decreti Ministeriali;
- h. per settori scientifico – disciplinari, le aree di ricerca, all'interno delle quali possono essere determinati gli insegnamenti, con denominazioni stabilite dai Regolamenti didattici dei corsi di studio;
- i. per ambito disciplinare, un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai decreti ministeriali;
- j. per credito formativo universitario, brevemente credito, la misura dell'impegno complessivo di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
- k. per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento delle quali il corso di studio è finalizzato;
- l. per ordinamento didattico di un corso di studio l'insieme delle norme che regolano il relativo curriculum e ne determina il quadro generale delle attività formative;
- m. per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dalle università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento per curriculum, l'insieme delle attività formative universitarie ed extra-universitarie specificate nel regolamento didattico del corso di studio al fine del conseguimento del relativo titolo;
- n. per learning agreement, l'accordo tra lo studente, l'università inviante e l'università ricevente, che riporta le attività formative da svolgere all'estero;
- o. per ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System), l'insieme di regole stabilite in ambito europeo, per il trasferimento e l'accumulo di crediti formativi in ambito europeo;
- p. per scala ECTS, lo strumento adottato in ambito europeo teso a facilitare la conversione e il trasferimento dei voti ottenuti dagli studenti nei periodi di mobilità;

- q. per Diploma Supplement si intende il certificato redatto in doppia lingua e allegato al diploma di ogni titolo di studio.

## **Art. 2 - Autonomia Didattica**

1. Il presente Regolamento, ai sensi delle norme di legge e delle disposizioni ministeriali che regolano l'autonomia didattica, disciplina gli ordinamenti didattici e i criteri di funzionamento dei corsi di studio istituiti presso l'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di seguito denominata UNISOB.
2. Gli Ordinamenti Didattici dei corsi di studio sono riportati in allegati facenti parte integrante del presente Regolamento.
3. Gli Ordinamenti Didattici previgenti sono regolati secondo le disposizioni dell'art.33, c. 2 del presente Regolamento.
4. Le procedure amministrative relative alle carriere degli studenti sono riordinate e disciplinate dal Regolamento Studenti dell'Ateneo.

## **Art. 3 - Titoli, Corsi di studio e Corsi di Alta Formazione.**

1. L'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa rilascia i seguenti titoli di studio:
  - laurea (I ciclo)
  - laurea magistrale (II ciclo)
  - diploma di specializzazione (III ciclo).
2. La laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione sono conseguiti al termine rispettivamente dei Corsi di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione.
3. L'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa offre e organizza corsi di dottorato di ricerca (III ciclo) al termine dei quali è rilasciato il relativo titolo.
4. L'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa istituisce e disciplina ai sensi della L. 4/1999 Corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali, acquisiti almeno 60 crediti, sono rilasciati i titoli di master universitari di primo e secondo livello.
5. Possono inoltre essere attivati corsi di formazione finalizzata e servizi didattici integrativi di cui all'art. 6 della L. 341/90.
6. Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali.
7. I corsi di laurea istituiti nella stessa classe, ovvero quelli appartenenti a gruppi definiti dagli specifici ordinamenti didattici sulla base di criteri di affinità, condividono attività formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 CFU e si differenziano per almeno 40 CFU nei percorsi formativi curriculari.
8. Il corso di laurea magistrale ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.
9. I corsi di laurea magistrale afferenti alla stessa classe si differenziano per almeno 30 crediti. Nel caso in cui i corsi di studio siano articolati in curricula, la predetta differenziazione sarà garantita tra ciascun curriculum di un corso di studio e tutti i curricula degli altri corsi di laurea della stessa classe.

10. Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali e può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione Europea.
11. I titoli di studio rilasciati dall'Ateneo al termine di corsi di studio appartenenti alla medesima classe sono, sotto tutti gli aspetti giuridici, equivalenti ove non sia diversamente disposto dalle leggi vigenti. Essi sono contrassegnati da denominazioni particolari coincidenti con quella del corso di studio corrispondente, oltre che dalla denominazione della classe di appartenenza.
12. L'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa assicura periodicamente la revisione dei Regolamenti Didattici dei corsi di studio, in particolare per quanto riguarda il numero dei crediti assegnati ad ogni insegnamento o ad altra attività formativa.
13. I corsi di dottorato di ricerca forniscono le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione.

#### **Art. 4 - Rilascio titoli congiunti , doppi e multipli**

1. Ai sensi dell'art. 3, c. 10 del DM 270/2004, l'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa può rilasciare titoli di studio anche congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri sulla base di apposite convenzioni. Le convenzioni con atenei stranieri possono altresì prevedere il rilascio di titolo di studio delle università partner agli studenti che abbiano seguito il percorso di studi integrato concordato fra le stesse, secondo le regole previste nell'accordo.
2. Le suddette convenzioni devono riportare i percorsi formativi concordati dalle università convenzionate, nel rispetto delle normative nazionali dei partner e dei principi e linee guida sviluppati nell'ambito dei processi di convergenza internazionali.
3. Le verifiche del profitto devono essere documentate da una valutazione o un giudizio di idoneità per salvaguardare l'omogeneità del sistema di valutazione. La conversione dei voti delle attività formative svolte presso atenei stranieri verrà effettuata secondo quanto previsto al successivo art. 20. Nel caso di doppi titoli la convenzione con gli atenei stranieri dovrà prevedere il sistema di conversione o attribuzione del voto finale.
4. La convenzione deve prevedere le modalità di rilascio del titolo. Può essere previsto il rilascio di un unico titolo con l'indicazione delle università convenzionate.

#### **Art. 5 – Certificato che riporta il curriculum (Diploma Supplement)**

1. Ai sensi dell'art. 11, c. 8 del Regolamento quadro, l'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa rilascia, automaticamente, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato in italiano e in inglese, e riporta le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.
2. Il modello è quello sviluppato da UNESCO/CEPES e Commissione Europea, recepito dalla normativa italiana ed eventuali successive modifiche.

## **Art. 6 - Ordinamenti dei corsi di studio**

1. Per ciascun corso di studio istituito dall'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa il presente regolamento contiene, in allegato, lo specifico ordinamento didattico.
2. L'ordinamento didattico del corso di studio, coerentemente con le indicazioni dei Decreti Ministeriali:
  - a. determina la denominazione e indica la classe di appartenenza del corso di studio, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1 c. 3 dei DD.MM. del 16/03/07;
  - b. indica la Facoltà ed eventualmente le Facoltà che attivano il corso di studio;
  - c. determina gli obiettivi formativi qualificanti e specifici del corso di studio in termini di risultati di apprendimento attesi, con riferimento al sistema di descrittori adottato in sede europea. Gli obiettivi formativi sono individuati previa consultazione con le categorie professionali, evidenziandone la specificità dell'offerta didattica. L'ordinamento individua altresì gli sbocchi professionali previsti, anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT;
  - d. determina il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula e i crediti assegnati a ciascun tipo di attività formativa, riferendoli, per quanto riguarda quelle previste nelle lettere a), b) dell'art.10, c.1 del Regolamento quadro (attività di base e caratterizzanti la classe) ad uno o più settori scientifico disciplinari nel loro complesso (art.11, c. 3, lett. c);
  - e. individua, secondo le indicazioni dell'art. 16 del presente regolamento, le conoscenze richieste per l'accesso ai corsi di studio;
  - f. determina le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.

## **Art. 7 - Regolamento Didattico di Facoltà**

Il Regolamento didattico di Facoltà definisce le regole comuni ai corsi di studio che si svolgono nella Facoltà e disciplina le materie attribuitegli dalle leggi e dallo Statuto d'Ateneo.

## **Art. 8 - Funzioni ed Organi della Facoltà**

1. La Facoltà, ai sensi dello Statuto Generale d'Ateneo, ha il compito primario di organizzare l'attività didattica sulla base delle risorse disponibili e di monitorare i risultati conseguiti, tenendo conto delle esigenze degli studenti e di un'equa ripartizione dell'impegno didattico dei docenti.
2. Sono Organi necessari della Facoltà il Preside, il Consiglio di Facoltà, la Commissione Didattica e i Consigli di Corso di Studio. Le Facoltà possono istituire un Consiglio di presidenza, nonché quelle Commissioni istruttorie permanenti o temporanee che esse giudichino necessarie.
3. Laddove per qualsiasi motivo non sia ancora costituito il Consiglio di Corso di Studio, le relative competenze vengono assunte dal Consiglio di Facoltà.

## **Art. 9 - Commissione didattica di Facoltà**

1. Presso ogni Facoltà è istituita una Commissione didattica paritetica di Facoltà quale osservatorio permanente delle attività didattiche.
2. La Commissione è presieduta dal Preside o da un suo delegato, ed è composta secondo le norme fissate dal Regolamento di Facoltà, da una rappresentanza paritetica di docenti, scelti tra i professori e i ricercatori della medesima Facoltà e di studenti, fatta salva la rappresentanza di ciascun corso di studio.
3. La Commissione effettua studi e rilevazioni sui vari aspetti dell'attività didattica e propone al Consiglio di Facoltà le iniziative atte a migliorare l'organizzazione della didattica stessa.
4. Almeno ogni tre anni esprime parere non vincolante sulla revisione dei regolamenti didattici dei corsi di studio e sulla coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati.

## **Art. 10 - Regolamenti didattici dei corsi di studio**

1. Per ciascun corso di studio, il corrispondente regolamento didattico è approvato dalla Facoltà di appartenenza secondo le procedure previste nello Statuto di Ateneo.
2. Il Regolamento didattico del corso di studio, in conformità alle norme generali e all'ordinamento didattico contenuto nel presente regolamento:
  - a. precisa le attività formative previste nel quadro generale stabilito nell'ordinamento didattico ed elenca gli insegnamenti indicando i settori scientifico disciplinari di riferimento, le eventuali articolazioni in moduli, nonché il numero di ore riservato alle lezioni frontali;
  - b. determina gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
  - c. individua i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali, nonché le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza;
  - d. determina la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, e degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;
  - e. detta disposizioni concernenti la coerenza fra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati, previa acquisizione del parere favorevole delle commissioni didattiche paritetiche di cui all'art. 9 del presente Regolamento.
  - f. definisce le conoscenze richieste per l'accesso ai corsi di studio e le modalità di verifica.
3. Il Regolamento Didattico di ciascun corso di laurea magistrale indica inoltre i requisiti curriculari richiesti per l'accesso.
4. Le modifiche ai Regolamenti Didattici di Corso di Studio che all'esame della Commissione Didattica di Ateneo risultino conformi all'ordinamento didattico e che non comportino l'impiego di risorse aggiuntive per l'Ateneo, prescindono dall'esame del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.



## **Art. 11 – Master Universitari**

1. In attuazione dell'art.1, comma 15 della Legge n. 4 del 14/1/99, l'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa può attivare corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente e aggiornamento professionale, successivi al conseguimento della laurea, laurea magistrale o laurea specialistica, alla conclusione dei quali sono rilasciati i titoli di master universitari.
2. I master universitari possono essere di primo e di secondo livello. Per accedere al master di primo livello è necessario aver conseguito la laurea. Per accedere al master di secondo livello è necessario aver conseguito la laurea magistrale o laurea specialistica.
3. Per conseguire il titolo di master lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti oltre quelli acquisiti per conseguire la laurea o la laurea specialistica.
4. La durata normale dei corsi di master universitari è di un anno.
5. L'offerta didattica dei corsi di master deve essere specificamente finalizzata a rispondere ad esigenze formative provenienti dal mondo del lavoro e delle professioni. A tale scopo l'impostazione degli ordinamenti didattici deve essere ispirata ad esigenze di flessibilità e di adeguamento periodico al mutamento delle condizioni del mercato del lavoro.
6. L'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa può istituire, in base ad accordi di cooperazione interuniversitaria nazionale ed internazionale, corsi di master congiunti (ossia interuniversitari) di primo e di secondo livello.
7. I corsi di master possono essere attivati dall'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa anche in collaborazione con enti esterni, pubblici o privati.
8. I corsi di master sono attivati con decreto del Rettore su proposta delle Facoltà interessate, previa delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione per quanto di competenza e secondo quanto specificamente stabilito da apposito regolamento.

## **Art. 12 - Competenze dei Consigli di Corso di Studio**

1. Le competenze attribuite ai Consigli di Corso di Studio, oltre quelle previste dalla legge, dallo Statuto generale d'Ateneo e quelle delegate dalla Facoltà, comprendono:
  - a. le proposte relative al regolamento del corso di studio;
  - b. i pronunciamenti definitivi in materia di riconoscimento di studi svolti all'estero;
  - c. le autorizzazioni allo svolgimento di attività formative all'estero e le relative conferme di riconoscimento nell'ambito dei programmi di mobilità internazionale (Learning Agreement). Le competenze di cui al punto c), possono essere demandate al Presidente del Consiglio del Corso di studio.
2. Qualora un corso di studio sia attivato da più Facoltà, al Consiglio di Corso di Studio interfacoltà sono attribuiti compiti didattici ed organizzativi definiti nelle intese deliberate dalle Facoltà accolte e ratificate dal Senato Accademico.

## **Art. 13 - Crediti formativi universitari**

1. L'unità di misura dell'impegno complessivo dello studente per l'espletamento delle attività formative è il credito formativo universitario.

2. Al credito corrispondono, salvo diversa disposizione dei Decreti ministeriali, 25 ore di impegno complessivo, comprensive di ore di lezione, di esercitazione, di laboratorio, di seminario e di altre attività formative, ivi comprese le ore di studio individuale.
3. Per ciascun corso di studio, la frazione dell'impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio personale o alle altre attività formative di tipo individuale è di norma fissata al 60% dell'impegno orario complessivo. I Regolamenti di Corso di Studio possono determinare una diversa frazione di impegno riservato allo studio individuale che non può, comunque, essere inferiore al 50% dell'impegno orario complessivo. Sono fatti salvi i casi in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.
4. Ai sensi dell'art.5, c. 2 del Regolamento quadro, la quantità media di impegno complessivo svolto in un anno da uno studente a tempo pieno è fissata convenzionalmente in 60 crediti.
5. I regolamenti didattici dei corsi di studio, di cui all'art. 10 del presente Regolamento, determinano il numero di crediti per ogni singolo insegnamento e ogni altra attività formativa, coerentemente con gli obiettivi formativi programmati e previa acquisizione del parere favorevole delle commissioni didattiche di Facoltà di cui all'art. 9 del presente Regolamento. Tale parere deve essere acquisito secondo i termini e le modalità stabilite dall'art. 12, c. 3 del Regolamento quadro.
6. Nei Regolamenti didattici di corso di studio l'assegnazione dei crediti a ciascuna attività formativa deve essere coerente con il carico didattico previsto per lo studente, evitando la parcellizzazione delle attività formative. A tal fine, non possono esser previsti, in totale, più di 20 esami o valutazioni finali di profitto per ciascun corso di laurea e 12 esami o valutazioni finali di profitto per ciascun corso di laurea magistrale non regolato da normative dell'Unione Europea.
7. Con delibera degli Organi Accademici sono determinate le attività formative escluse dal computo del numero degli esami o valutazioni finali di profitto.
8. Il sistema dei crediti formativi universitari coincide con il sistema ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) e pertanto un (1) credito formativo universitario equivale a un (1) credito ECTS.

#### **Art. 14 - Iscrizione al corso di laurea e scelta del percorso**

La scelta del corso di laurea avviene al momento dell'immatricolazione e/o dell'iscrizione. Sono fatte salve le disposizioni annuali disciplinate dagli specifici bandi per l'ammissione ai corsi.

#### **Art. 15 – Acquisizione e riconoscimento dei crediti**

1. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o delle altre prove di verifica del profitto previste dal regolamento didattico di corso di studio.
2. Nei casi in cui lo studente chieda il riconoscimento degli studi universitari precedentemente compiuti, le strutture didattiche effettuano il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati rispettando i criteri di cui ai commi seguenti.

3. Il Consiglio di corso di studio, relativamente a corsi della stessa classe, procede al riconoscimento dei crediti acquisiti fino a concorrenza del numero dei crediti dello stesso settore scientifico-disciplinare (o insieme di essi) previsti dal regolamento didattico del corso di studio.
4. Il Regolamento didattico dei corsi di studio internazionali fissa i criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti da studenti provenienti da altri corsi di studio, anche della stessa classe, perseguendo le finalità della mobilità degli studenti.
5. Il Regolamento didattico del corso di studio, relativamente ai corsi della stessa classe, può prevedere il riconoscimento dei crediti acquisiti fino a concorrenza del numero dei crediti dello stesso settore scientifico-disciplinare (o insieme di essi) previsti dall'ordinamento didattico, eventualmente distinti per tipologia e ambito. In ogni caso di trasferimento dello studente effettuato tra corsi di laurea appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al limite previsto dalla normativa vigente in materia.
6. Il Regolamento didattico del corso di studio, per i corsi di diversa classe ovvero nel caso di studenti provenienti da università telematiche, fissa criteri di riconoscimento perseguendo le finalità della mobilità degli studenti.
7. Ove, applicati i criteri suddetti, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di Facoltà può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.
8. Il Consiglio di Facoltà può riconoscere come crediti, secondo criteri predeterminati nel Regolamento del Corso di studio, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso (art. 5, c. 7 del Regolamento quadro). Il numero massimo di crediti formativi universitari riconoscibili, ai sensi del presente comma, è fissato nell'ordinamento didattico del corso di studio secondo l'art. 4 del D.M. 16/3/07 e della Nota 1063 del 29/04/2011, e in conformità con le linee di indirizzo degli Organi Accademici. Le attività già riconosciute, ai sensi del presente comma, ai fini dell'attribuzione di crediti formativi universitari nell'ambito di corsi di laurea non possono essere nuovamente riconosciute come crediti formativi nell'ambito di corsi di laurea magistrale.
9. Per integrare eventuali differenze nel numero dei crediti in un determinato settore scientifico-disciplinare il Consiglio di Facoltà individua le modalità dell'integrazione più adeguate in base al settore scientifico-disciplinare.
10. Il Consiglio di Facoltà può prevedere forme di periodica revisione dei crediti acquisiti, al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi.

### **Art. 16 - Ammissione ai Corsi di studio**

1. Per essere ammessi ad un corso di laurea, occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Al fine di una maggiore efficacia della didattica, è altresì richiesto il possesso o l'acquisizione di adeguate conoscenze e competenze di base relative alle discipline che sono oggetto degli studi universitari.
2. È altresì consentita l'ammissione a un corso di laurea ai possessori di diplomi rilasciati da istituti di istruzione secondaria superiore di durata quadriennale presso i quali non è attivo l'anno integrativo. In questo caso lo studente ha l'obbligo di assolvere lo

specifico debito formativo assegnato, fatti salvi ulteriori altri obblighi formativi derivanti dalla verifica della preparazione.

3. Gli ordinamenti didattici definiscono le conoscenze richieste per l'accesso, le cui modalità di verifica, anche a conclusione di eventuali attività formative propedeutiche, sono demandate ai corrispondenti regolamenti didattici dei corsi di studio. Se la verifica non è positiva, sono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi da assolvere nel primo anno di corso. I regolamenti didattici dei corsi di studio ne determinano le relative modalità di accertamento. Gli studenti che non assolvano agli obblighi formativi aggiuntivi nel primo anno, sono tenuti a ripetere l'iscrizione al medesimo anno. Gli obblighi formativi aggiuntivi di cui al comma precedente sono assegnati anche a studenti dei corsi di laurea ad accesso programmato che abbiano effettuato la prova di ammissione e che non risultino totalmente in possesso della richiesta preparazione. Allo scopo di favorire l'assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi, le strutture didattiche possono prevedere l'attivazione di attività formative integrative.

4. Per i possessori di diploma di istruzione secondaria di durata quadriennale, rilasciati da istituti presso i quali non è attivo l'anno integrativo, le Facoltà definiscono i contenuti, la durata e le modalità di assolvimento e verifica del debito formativo aggiuntivo da assegnare. In ogni caso, l'obbligo formativo così determinato, condizione necessaria per la conclusione degli studi universitari, deve corrispondere complessivamente all'impegno richiesto per l'anno integrativo e deve essere assolto nel primo anno di corso. L'assolvimento deve essere oggetto di specifica verifica e certificazione. Al fine di considerare assolto l'obbligo formativo, le Facoltà possono altresì prendere in considerazione eventuali coerenti competenze altrimenti acquisite dopo il periodo scolastico.

5. In ogni caso, il mancato soddisfacimento dell'eventuale obbligo formativo aggiuntivo di cui al c. 4 nel primo anno, comporta la ripetizione dell'iscrizione al medesimo anno.

6. I Consigli di Facoltà possono attuare forme di autovalutazione guidata. L'Ateneo si impegna a rendere tempestivamente accessibili agli studenti iscritti e preiscritti le opportunità di autovalutazione della preparazione iniziale.

7. Per essere ammessi ad un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea, del Diploma Universitario di durata triennale, di un titolo di studio riconosciuto idoneo a norma di leggi speciali ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Il Regolamento Didattico di ciascun corso di laurea magistrale deve prevedere i requisiti curriculari richiesti per l'accesso e le modalità di verifica della preparazione. In deroga alle disposizioni innanzi previste, viene consentita l'ammissione ad un corso di laurea magistrale con il solo possesso del diploma di scuola secondaria superiore, sempre che ciò sia esplicitamente previsto dai Decreti Ministeriali e comunque soltanto per i corsi di studio regolati da normative dell'Unione Europea che non richiedano, per tali corsi, titoli universitari di primo livello, ovvero, fermo restando il periodo formativo iniziale comune di cui all'articolo 11, comma 7 lettera a) del Regolamento Quadro per i corsi di studio finalizzati all'accesso alle professioni legali.

8. È possibile iscriversi ad un corso di laurea magistrale, se in possesso dei requisiti previsti al precedente comma 7, anche ad anno accademico iniziato.

9. L'ammissione al corso di specializzazione è disciplinata dai Decreti Ministeriali (art.6, c. 4 del Regolamento Quadro).

10. Per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca occorre essere in possesso della laurea magistrale, o della laurea specialistica o della laurea secondo gli ordinamenti previgenti al D.M. 509/99, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.

11. Qualora lo studente presenti il Diploma Supplement, questo sarà considerato documentazione sufficiente per la valutazione del possesso dei requisiti curriculari richiesti.

## **Art. 17 - Attività formative a scelta dello studente e Piani di studio individuali**

1. L'Ordinamento didattico di ciascun Corso di studio, nel rispetto dei Decreti Ministeriali, indica il numero di crediti riservati alle attività formative a scelta dello studente. Lo studente può scegliere fra tutte quelle attivate dall'Ateneo in quanto coerenti con il progetto formativo, sulla base dei criteri fissati dal Regolamento di corso di studio e nei termini di scadenza indicati dal Consiglio di Corso di Studio.
2. Qualora la scelta dello studente riguardi attività formative attivate presso corsi a numero programmato, la stessa deve essere previamente approvata dal competente Consiglio di Facoltà sulla base di criteri da questo preventivamente individuati.
3. I Regolamenti didattici di Corso di Studio, qualora prevedano la possibilità di presentazione di piani di studio individuali, ne determinano anche le regole di presentazione e i criteri di approvazione che non possono comunque prescindere dal rispetto dell'Ordinamento didattico.
4. Il termine per la presentazione dei piani di studio individuali è annualmente determinato dal Regolamento didattico di Facoltà.
5. Fatta salva la partecipazione degli interessati al procedimento amministrativo, i Consigli di Facoltà, avvalendosi di apposite commissioni referenti, valutano i piani di studio individuali verificandone la congruità rispetto ai criteri di approvazione di cui al precedente terzo comma.

## **Art. 18 - Propedeuticità**

1. Il Regolamento didattico di Corso di Studio prevede le eventuali propedeuticità degli insegnamenti e di ogni altra attività formativa. Il controllo relativo alle propedeuticità è demandato alla competenza della Commissione in sede di esame.
2. Il Regolamento didattico del Corso di Studio può prevedere momenti di valutazione delle carriere degli studenti.

## **Art. 19 - Orientamento e tutorato**

1. L'Ateneo istituisce e assicura, disciplinandolo con apposito regolamento, un servizio di orientamento e tutorato volto ad accogliere e sostenere gli studenti in tutte le fasi del loro processo di formazione. Le attività di orientamento hanno carattere sia informativo sia formativo e sono volte ad aiutare lo studente a compiere una scelta responsabile, al fine di agevolare il buon andamento della carriera negli studi. L'attività di orientamento deve essere garantita a partire dalla fase di accoglienza dello studente fino al termine degli studi universitari e includere l'orientamento verso il mondo del lavoro. Le attività di tutorato hanno la finalità di far rispettare i tempi di studio previsti e di ridurre il numero degli abbandoni.
2. L'orientamento e il tutorato sono attuati dai servizi centrali d'Ateneo e dalle strutture didattiche; l'esercizio di dette attività costituisce compito e dovere didattico dei docenti e dei ricercatori. Le attività di orientamento possono anche svolgersi in collaborazione con gli istituti di istruzione secondaria superiore, con le organizzazioni studentesche e con le rappresentanze del mondo del lavoro.

3. Le attività di orientamento e tutorato riguardano anche i programmi di mobilità internazionale degli studenti all'estero, in particolare nell'ambito dei programmi di mobilità promossi dall'Ateneo.

### **Art. 20 - Periodi di studio effettuati all'estero**

1. Gli studenti possono svolgere parte dei propri studi presso università estere. A tal fine possono essere stipulati accordi fra università.

2. L'Ateneo promuove e favorisce gli scambi di studenti con università estere sulla base di rapporti convenzionali, facilitando un supporto organizzativo e logistico agli scambi e mettendo a disposizione degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche.

3. Lo studente può svolgere all'estero:

- Frequenza di attività formative;
- Frequenza di attività formative e verifica di profitto per il conseguimento di crediti;
- Preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
- Tirocinio, anche ai fini dell'abilitazione all'esercizio della professione ove consentito, e delle altre attività formative.

2. Lo studente ammesso a trascorrere un periodo di studio all'estero propone il proprio learning agreement indicante le attività formative dell'università ospitante. Tali attività sostituiranno alcune delle attività previste dal corso di studio di appartenenza per un numero di crediti equivalente.

3. Il Consiglio di Corso di Facoltà esamina la proposta dello studente e la approva in base ai principi stabiliti al comma successivo.

4. Fatte salve eventuali disposizioni specifiche delle Facoltà o dei Corsi di Studio interessati, la scelta delle attività formative da svolgere presso l'università ospitante - e da sostituire a quelle previste dal corso di appartenenza - viene effettuata con la massima flessibilità, perseguendo la piena coerenza con gli obiettivi formativi del corso di studio di appartenenza. L'intero pacchetto di crediti relativo all'insieme delle attività formative approvate sostituisce un equivalente pacchetto di crediti dell'ordinamento di studi del corso di studio di appartenenza.

5. La delibera di approvazione del Learning Agreement da parte del Consiglio di Corso di Studio non È necessaria nel caso in cui, nell'ambito di programmi di scambio, siano state approvate dalla Facoltà tabelle di equivalenza tra attività formative tenute presso le università partner ovvero interi pacchetti di crediti acquisibili.

6. Al termine del periodo di permanenza all'estero, sulla base della certificazione esibita e in conformità a quanto già autorizzato in fase di approvazione del Learning Agreement, il Consiglio di Facoltà conferma il riconoscimento delle attività formative svolte all'estero, i relativi crediti e le valutazioni di profitto e delibera il riferimento ai settori scientifico- disciplinari del corso di studio.

7. La votazione riportata all'estero sarà tradotta con delibera del Consiglio di Facoltà, utilizzando la scala dei voti ECTS.

8. Agli studenti che svolgono un periodo di studio all'estero viene garantito il riconoscimento della frequenza (anche obbligatoria) alle attività formative previste nello stesso periodo presso l'università di appartenenza.

9. Gli studenti che in autonomia sospendono gli studi in Italia per proseguirli all'estero, possono chiedere al Consiglio di Facoltà il riconoscimento delle attività formative svolte all'estero secondo quanto previsto al precedente comma 3.



## **Art. 21 - Programmazione didattica**

1. Le attività didattiche di ogni anno accademico iniziano il 1° ottobre e terminano il 30 settembre, salvo specifiche deroghe approvate dal Senato Accademico.
2. Annualmente le Facoltà elaborano, per i corsi di studio di propria pertinenza, il programma delle attività formative, incluse le attività di tutorato e di orientamento, che saranno offerte agli studenti nell'anno accademico successivo.  
Per ciascun insegnamento previsto debbono essere indicati:
  - gli obiettivi formativi;
  - i contenuti disciplinari;
  - il programma delle attività ed il periodo di svolgimento;
  - la sede;
  - le modalità di verifica del profitto;
  - le modalità didattiche di svolgimento;
  - la lingua di insegnamento (ove diversa dall'italiano).
3. Il Senato Accademico, entro il 31 maggio, delibera e rende pubblici i termini e le modalità relative alle immatricolazioni, alle iscrizioni e ai trasferimenti.
4. Per i corsi di studio internazionali, il Senato Accademico delibera e rende pubblici i termini e le modalità relative alle immatricolazioni, alle iscrizioni e ai trasferimenti, su proposta delle Facoltà interessate e in modo da consentire un congruo periodo per la promozione e lo svolgimento delle procedure di ammissione ai corsi di studio.
5. Le Facoltà, annualmente, sentita la Commissione didattica di cui all'art. 9, ed in accordo con i Consigli di Corso di Studio, stabiliscono, nel rispetto del termine previsto dal precedente comma 1, la data iniziale e la data finale delle lezioni e di ogni altra attività formativa e le sottopongono entro il 31 luglio all'approvazione del Senato Accademico.
6. Le Facoltà, sentiti i Consigli di Corso di Studio, definiscono i cicli, gli orari dei singoli insegnamenti e gli eventuali periodi di sospensione delle lezioni e delle altre attività formative per esami.
7. La programmazione delle attività formative di ciascun anno deve essere disponibile entro le scadenze fissate annualmente dal Senato Accademico, e comunque in tempo utile per la definizione dell'offerta formativa annuale ed è pubblicata nella Raccolta di informazioni per lo studente.
8. Le sessioni d'esame sono tre: Invernale, Estiva e Autunnale
9. La sessione Invernale ha inizio, di norma, dal 10 gennaio al 10 marzo; la sessione Estiva ha inizio, di norma, dal 10 giugno al 10 luglio; la sessione Autunnale ha inizio di norma dal 10 settembre al 10 ottobre.  
Tuttavia l'esame non può essere sostenuto prima della fine del relativo corso, in relazione all'anno di iscrizione.
10. La Facoltà, sentita la Commissione Didattica di Facoltà, con delibera annuale, prevede non meno di sette appelli per le verifiche di cui all'art. 23. Tali appelli devono essere opportunamente distribuiti nell'arco dell'unica sessione, distanziati l'uno dall'altro non meno di 15 giorni. Nel caso di riforme sostanziali dell'organizzazione didattica, la Facoltà, previo parere vincolante della Commissione didattica paritetica (espresso a maggioranza degli aventi diritto), con delibera annuale, prevede un numero di appelli per le prove di verifica coerente con l'organizzazione didattica.
11. La pubblicazione delle date degli appelli deve avvenire con congruo anticipo e sulla base di una programmazione almeno trimestrale.
12. Per lo svolgimento delle prove finali sono previste tre sessioni:
  - I sessione: maggio – luglio
  - II sessione: novembre – dicembre

- III sessione: marzo – aprile
- 13. I Consigli di Corso di Facoltà fissano annualmente il calendario degli appelli delle prove finali.

## **Art. 22 - Modalità di svolgimento e di frequenza delle attività formative**

1. Ciascuna attività formativa può comportare diverse modalità di svolgimento e di interazione fra studenti e docenti. In particolare possono essere previste lezioni frontali, esercitazioni, lavori di gruppo, laboratori, attività pratiche e sul campo, a distanza e intensive, tirocini formativi, seminari, progetti, relazioni e produzioni di testi e ipertesti anche multimediali, attività di studio individuale guidato o autonomo, di tutorato, di autovalutazione e di altro tipo.
2. I regolamenti didattici dei corsi di studio precisano le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa, indicandone gli eventuali obblighi di frequenza per gli studenti.
3. Qualora il Regolamento didattico del Corso di Studio preveda l'obbligo di frequenza, ne è demandato al docente il relativo accertamento, con conseguente comunicazione agli Uffici che gestiscono la carriera degli studenti.
4. Se il Regolamento didattico del Corso di Studio prevede l'obbligo di frequenza, lo studente potrà sostenere le verifiche di profitto solo dopo averne conseguito la relativa attestazione.

## **Art. 23 - Verifiche del profitto**

1. I Regolamenti didattici di Corso di Studio specificano le tipologie di verifica dei risultati delle attività formative nel rispetto dei principi che seguono.
2. Possono accedere alle verifiche i soli studenti in regola con l'iscrizione e con il pagamento di tutte le rate della quota annuale di contribuzione.
3. Le forme e i metodi di verifica dei risultati dell'attività formativa devono consentire di valutare il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti.
4. Le prove di verifica possono svolgersi in forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni. Le verifiche possono svolgersi individualmente o per gruppi, facendo salva in questo caso la riconoscibilità e valutabilità dell'apporto individuale, e avere anche ad oggetto la realizzazione di specifici progetti, determinati e assegnati dal docente responsabile dell'attività, o la partecipazione ad esperienze di ricerca e sperimentazione. Tali attività mirano in ogni caso all'accertamento delle conoscenze e abilità che caratterizzano l'attività facente parte del curriculum.
5. La prova orale è pubblica. Per le altre modalità di svolgimento, le Facoltà assicurano adeguate forme di pubblicità.
6. La valutazione del profitto individuale è espressa con una votazione in trentesimi per gli esami. La prova è superata con una votazione di almeno 18/30. In caso di votazione massima (30/30) può essere attribuita la lode. Il voto o il giudizio di idoneità sono riportati su apposito verbale.
7. L'attività formativa, eventualmente articolata in moduli, o la previsione di prove di verifica integrate per più attività formative comporta una valutazione unitaria e contestuale.
8. Il credito formativo è in ogni caso acquisito con il superamento della verifica.



9. La valutazione negativa non comporta l'attribuzione di un voto. Essa è annotata mediante un giudizio sul verbale (secondo i casi: ritirato o respinto), non è inserita nel curriculum dello studente, pertanto non influisce sulla media della votazione finale.
10. Non può essere ripetuta la verifica già verbalizzata con esito positivo.
11. La verifica deve essere effettuata da una apposita Commissione, formata e nominata secondo quanto disposto dall'articolo 24.
12. Nelle more della completa adozione della firma digitale, il verbale cartaceo di cui al comma 6, debitamente compilato e firmato dal Presidente della Commissione, deve essere trasmesso alla Segreteria Studenti competente entro cinque giorni dalla verifica, ovvero, nel caso di prove scritte, entro cinque giorni dalla valutazione degli esiti. La digitalizzazione della firma è per l'Ateneo obbligo di legge a garanzia di regolare funzionamento, anche nel rilascio delle certificazioni agli studenti. L'adesione a questo obbligo da parte dei docenti responsabili costituisce dovere didattico.
13. Il verbale digitale, di cui al comma 6, deve essere completato mediante apposizione di firma digitale da parte del Presidente della Commissione entro i medesimi termini indicati nel comma precedente.
14. Il Presidente della Commissione attesta sul verbale, sotto la propria responsabilità, la composizione della Commissione, nonché il regolare funzionamento della stessa.
15. I Consigli di Facoltà esercitano il controllo sulle modalità di verifica e sui criteri di valutazione.

### **Art. 24 - Commissioni d'esame**

1. Le Commissioni d'esame sono composte da almeno due membri, di cui uno è il docente responsabile della disciplina o dell'attività e gli altri sono docenti o ricercatori o cultori della materia. Il cultore della materia è individuato secondo forme di accreditamento determinate dalle Facoltà.  
In caso di prove d'esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati i docenti titolari degli insegnamenti o moduli partecipano alla valutazione collegiale complessiva del profitto dello studente.
2. In caso di urgenza, il Preside di Facoltà può provvedere alla nomina delle Commissioni.
3. Qualora il carico didattico lo richieda, le Commissioni d'esame possono articolarsi in sottocommissioni: il docente responsabile della disciplina o dell'attività ne propone la composizione ai Presidenti dei Consigli di Corso di Studio, assicurando in ogni caso la propria presenza attiva. Le sottocommissioni devono essere composte da almeno due membri di cui uno assume il ruolo di presidente della sottocommissione e non possono essere formate solo da cultori della materia. Le sottocommissioni procedono alle operazioni di valutazione con le stesse modalità della Commissione base. In caso di esami scritti procedono, altresì, alla valutazione degli elaborati.  
Lo studente ha comunque il diritto di chiedere preventivamente, non oltre l'inizio dell'appello, di essere esaminato anche dal docente responsabile della disciplina o dell'attività.

## **Art. 25 - Compiti e doveri didattici.**

1. I professori e i ricercatori adempiono ai doveri didattici svolgendo l'attività di didattica frontale nei corsi di studio istituiti per il conseguimento dei titoli previsti dal D.M. 270/2004. Tale attività è svolta nei limiti previsti dalla normativa vigente e secondo le modalità fissate annualmente dal Senato Accademico in sede di approvazione delle linee di indirizzo sulla programmazione didattica. Completano inoltre il loro impegno orario mediante lo svolgimento degli altri doveri didattici previsti dall'art. 10 del DPR 382/1980, incluse le attività di tutorato e di orientamento.
2. Le attività didattiche sono svolte prioritariamente nei corsi di studio di I e II ciclo e nei corsi di studio a ciclo unico, secondariamente nelle Scuole di Specializzazione e nei corsi di dottorato di ricerca; inoltre, nei master universitari e nei corsi universitari di alta formazione e di formazione continua. L'obbligo didattico è svolto prioritariamente presso la Facoltà sede di servizio e, in subordine, all'interno di altre iniziative didattiche dell'Ateneo.
3. La Facoltà assicura la pubblicità dei curricula scientifici, degli orari delle attività didattiche dei docenti e ricercatori, nonché del ricevimento degli studenti, svolto durante l'intero arco dell'anno accademico. Queste e altre attività svolte dai docenti e ricercatori nell'ambito dei compiti loro affidati, sono annotate nel registro didattico.
4. Il docente deve assicurare la propria presenza per l'intero anno accademico. Può astenersi dalle attività didattiche solo per causa di forza maggiore, motivi di salute, comprovati impegni scientifici o istituzionali.
5. In caso di assenza per un periodo superiore alla settimana il docente è tenuto a darne comunicazione al Preside di Facoltà, indicando il motivo dell'assenza, le modalità della sua sostituzione, nonché le modalità di recupero delle ore di attività non effettuate.
6. Il Preside in collaborazione con i Presidenti dei Consigli di Corso di studio garantisce il corretto svolgimento dei processi per il monitoraggio della qualità dei corsi, vigila sull'osservanza delle norme che regolano lo svolgimento dell'attività didattica e ne è responsabile.

## **Art. 26 - Modalità di attribuzione dei compiti didattici**

1. Le Facoltà predispongono un piano di assegnazione dei compiti didattici a professori e ricercatori.
2. Il Consiglio della Facoltà, nella quale il professore o ricercatore presta servizio, dispone, sentito l'interessato e nell'ambito della programmazione didattica deliberata per ciascun anno accademico, l'assegnazione a ciascun docente e ricercatore dei compiti didattici previsti dalla normativa vigente.

## **Art. 27 - Registri didattici**

1. I professori di ruolo e i ricercatori sono tenuti a completare annualmente i registri delle attività formative entro 30 giorni dal termine delle attività stesse. I professori a contratto sono tenuti a completare il registro delle attività formative entro 30 giorni dal termine di scadenza del contratto. I professori di ruolo e i ricercatori devono inoltre compilare il consuntivo entro il 31/10 di ogni anno.

2. Il Preside è tenuto a verificare la correttezza e la completezza della compilazione dei registri di cui ai precedenti commi apponendo il visto.

### **Art. 28 - Verifica della didattica**

1. Il Consiglio di Facoltà approva una relazione annuale sull'attività e sui servizi didattici predisposta dalla Commissione Didattica paritetica.

2. La relazione annuale, trasmessa al Rettore, è redatta tenendo conto delle opinioni degli studenti sull'attività dei docenti e sui diversi aspetti della didattica e dell'organizzazione, del regolare svolgimento delle carriere degli studenti, della dotazione di strutture e laboratori, della qualità dei servizi e dell'occupazione dei laureati.

Tali relazioni verranno presentate al Senato Accademico e al Nucleo di Valutazione Interno.

3. I Consigli di Facoltà attuano azioni di riesame rispetto alla loro attività didattica tenendo conto dei dati sulle carriere degli studenti, dei rapporti del Nucleo di Valutazione Interno dell'Ateneo e degli Organi Accademici.

4. La Commissione Didattica paritetica di Facoltà presidia il monitoraggio della qualità e l'organizzazione.

### **Art. 29 - Prova finale**

1. Per il conseguimento della laurea, della laurea magistrale e del diploma di specializzazione, lo studente deve superare una prova finale.

2. Le caratteristiche della prova finale sono determinate dagli ordinamenti didattici. I Regolamenti Didattici di corso di studio possono prevedere ulteriori disposizioni di dettaglio.

3. La prova finale dei corsi di laurea avverrà, di norma, in forma orale o scritta o pratica. Le Facoltà prevedono forme adeguate di pubblicità in relazione alle caratteristiche della prova stessa.

4. La prova finale dei corsi di laurea magistrale prevede la redazione di una tesi originale. La tesi deve essere discussa pubblicamente nel corso di una seduta della Commissione formata e nominata secondo quanto disposto dall'articolo 32.

5. Lo studente sceglie, di norma, l'argomento della tesi sotto la guida di un relatore in un settore scientifico-disciplinare tra quelli previsti dal Regolamento Didattico del corso di studio. In tutti gli altri casi, i Consigli di Facoltà stabiliscono i criteri per assicurare la coerenza dell'argomento della tesi con gli obiettivi formativi del corso di studio.

6. La Facoltà fissa i termini e le modalità della prova finale assicurando che l'attribuzione e responsabilità delle tesi siano ripartite equamente fra i docenti. Il rispetto dei termini e modalità di attribuzione delle tesi è affidato al controllo diretto ed esclusivo del docente.

7. Il Senato Accademico delibera i termini per la domanda di ammissione alla prova finale.

8. Per l'ammissione alla prova finale lo studente deve aver conseguito tutti i crediti formativi previsti dall'ordinamento didattico per le attività diverse dalla prova finale, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'università.

9. La Commissione della prova finale in via preliminare deve deliberare sull'ammissibilità del candidato a tale prova.
10. La Commissione valuta il candidato, avendo riguardo al curriculum degli studi e allo svolgimento della prova finale; la valutazione della Commissione è espressa in centodecimi. La prova si intende superata con una votazione minima di 66/110. La Commissione in caso di votazione massima (110/110) può concedere la lode su decisione unanime.
11. Dello svolgimento e dell'esito della prova finale la Commissione redige apposito verbale.
12. Gli Organi Accademici determinano i casi in cui la prova finale può essere sostenuta o la tesi può essere redatta in lingua straniera.

### **Art. 30 - Commissioni per la prova finale**

1. Le Commissioni per la prova finale di laurea sono composte da almeno 3 membri, di cui almeno 2 debbono essere professori o ricercatori di ruolo.
2. Le Commissioni per la prova finale di laurea magistrale sono composte da almeno 5 membri di cui almeno di 3 debbono essere professori o ricercatori di ruolo.
3. Le Commissioni sono nominate dal Preside di Facoltà.

### **Art. 31 - Iscrizione a singole attività formative**

1. Gli studenti in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo, di diploma universitario, i laureati, i laureati specialistici e magistrali, nonché i possessori di titolo accademico conseguito all'estero, possono iscriversi a singole attività formative presso i corsi di studio. L'iscrizione a singole attività formative è stabilita dai competenti Consigli di Facoltà.
2. Qualora tali attività siano attivate presso corsi di studio a numero programmato, l'iscrizione deve essere previamente approvata dal competente Consiglio di Facoltà, sulla base di criteri da questo preventivamente individuati.
3. In casi eccezionali e per comprovate esigenze didattiche o strutturali, i Regolamenti di Facoltà possono motivatamente prevedere particolari modalità di accesso ad attività formative singole specificamente indicate anche per i casi di corsi di studio non a numero programmato.

### **Art. 32 - Pubblicità dei procedimenti e delle decisioni**

1. L'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa assicura forme e strumenti di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte in materia didattica. L'Ateneo promuove la diffusione di tali conoscenze con gli strumenti offerti dalle moderne tecnologie, nonché utilizzando la rete informativa di Ateneo, e garantisce la costante revisione degli strumenti di comunicazione.
2. È individuato e reso pubblico il responsabile di ogni attività organizzata dall'Ateneo.

### **Art. 33 - Opzione per gli ordinamenti vigenti e regime transitorio**

1. È assicurata la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti previgenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore dei vigenti ordinamenti didattici.
2. Ai corsi di studio di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le norme di legge e regolamentari vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento. Le norme di quest'ultimo si applicano ai previgenti ordinamenti solo in quanto compatibili.
3. Per i corsi di studio di cui al comma 1, è fatto divieto di prevedere sbarramenti alle iscrizioni ad anni di corso.
4. È altresì garantita la facoltà per gli studenti iscritti a un qualsiasi previgente ordinamento, di optare per l'iscrizione a corsi di studio con gli ordinamenti vigenti.
5. Il diritto di opzione ai corsi di studio del nuovo ordinamento è esercitabile nell'ambito delle scadenze annuali determinate dagli Organi Accademici.
6. Gli studi compiuti per conseguire i diplomi universitari in base ai previgenti ordinamenti didattici o i diplomi delle scuole dirette a fini speciali, qualunque ne sia la durata, sono valutati in crediti e possono essere riconosciuti per il conseguimento della laurea.
7. Gli studi compiuti per conseguire la laurea in base ai previgenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti per i fini di cui al comma precedente. In caso di trasferimento da altro corso di studio o di iscrizione di studenti già in possesso di titolo accademico anche conseguito all'estero, lo studente verrà ammesso al corso di studio riordinato. Qualora lo studente possa iscriversi ad un anno di corso successivo a quello già attivato nel vigente ordinamento, è concessa allo stesso la facoltà di scelta tra l'iscrizione al corrispondente anno del previgente ordinamento oppure all'anno di corso in quel momento attivato dell'ordinamento vigente.
8. Il presente regolamento si applica a tutti gli studenti dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, per quanto compatibile con ogni altra fonte normativa che disciplina i corsi di laurea, laurea magistrale, di specializzazione, di dottorato e altri titoli accademici rilasciati dall'Ateneo.

### **Art. 34 - Tutela dei diritti degli studenti**

I diritti degli studenti relativi alle carriere degli studi, secondo quanto previsto dall'art.11, c. 9 del Regolamento quadro, costituiranno oggetto di appositi Regolamenti di Ateneo, da emanarsi in conformità alle disposizioni del medesimo Regolamento Quadro, dei DD.MM. e del presente Regolamento.

### **Art. 35 - Strutture didattiche**

L'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa comprende le seguenti Facoltà:  
Giurisprudenza;  
Lettere;  
Scienze della Formazione.